

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2311

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DONAT-CATTIN)

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350,  
recante proroga della durata in carica delle commissioni  
regionali e provinciali per l'artigianato

*Presentato alla Presidenza l'11 luglio 1978*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Commissioni provinciali per l'artigianato furono rinnovate l'ultima volta nel 1970 a seguito di apposita consultazione elettorale, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Poiché la durata di detti organi è triennale, essi andarono in scadenza nell'ottobre 1973.

Da allora sono intervenute ben cinque leggi di proroga (legge 15 giugno 1973, n. 374; legge 17 agosto 1974, n. 484; legge 10 ottobre 1975, n. 523; legge 12 febbraio 1977, n. 33; decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325 convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 525).

Le suddette proroghe legislative si sono rese necessarie ed hanno trovato la loro

motivazione nella esigenza, manifestata sia dalle regioni che da alcune confederazioni sindacali artigiane, di pervenire ad una preventiva modifica della composizione delle commissioni, per adeguarla alla nuova realtà regionale, ed alla modifica del vigente sistema elettorale di tipo maggioritario.

Dette modifiche non possono che essere apportate dalle singole regioni con proprie leggi regionali stante l'attribuzione alle stesse della materia dell'artigianato. Ma l'attività legislativa regionale in materia non si è potuta finora realizzare in carenza di una legge-quadro che fissi i principi fondamentali ai quali le regioni devono uniformarsi.

Il Ministero dell'industria ha già da tempo predisposto uno schema di disegno di legge-quadro per l'artigianato, il cui

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ulteriore corso ha subito una battuta di arresto in attesa che venisse data attuazione alla legge n. 382, concernente l'ulteriore trasferimento di funzioni alle regioni.

Detto disegno di legge-quadro, rielaborato alla luce del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del 1977, sarà diramato quanto prima.

L'ultima proroga della durata in carica delle commissioni provinciali per lo artigianato scade il 30 ottobre 1978.

Ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1202,

del 1956, i presidenti delle commissioni sono tenuti ad affiggere i manifesti che indicano la consultazione elettorale 120 giorni prima di tale scadenza e quindi il 3 luglio 1978; non ottemperando a tale incombenza sarebbero direttamente responsabili di omissione di atti di ufficio.

È quindi urgente e necessario provvedere ad una ulteriore proroga dei suddetti organi elettivi dell'artigianato.

Per corrispondere a tale esigenza è stato predisposto l'unito decreto-legge, che viene ora presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, concernente proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

*Decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 dell'11 luglio 1978.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 33, concernente proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato fino al 30 ottobre 1977;

Visto il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 525, con il quale la durata in carica delle suddette commissioni è stata ulteriormente prorogata di un anno;

considerato che, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, la procedura elettorale per il rinnovo di detti organi dovrà avere inizio il 3 luglio 1978;

Visto l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente la durata in carica delle commissioni, in attesa delle leggi regionali in materia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

### ARTICOLO 1.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, già prorogato sino al 30 ottobre 1978 dal decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 525, è ulteriormente prorogato fino a quando le singole Regioni non avranno disciplinato la materia con proprie leggi.

## ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 1° luglio 1978.

*Per il Presidente della Repubblica*

FANFANI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO